



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 10-03-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E MODALITÀ DI CALCOLO – APPROVAZIONE.

In continuazione

Punto 5 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, invita il relatore, l'assessore Mearelli ad illustrarne il contenuto;

ILLUSTRA l'Assessore Mearelli

TERMINATA la presentazione il Presidente richiede l'espressione delle dichiarazioni di voto che si registrano come segue

DICHIARAZIONE DI VOTO	
GRUPPO	ESITO
PARTITO DEMOCRATICO	
NOI PER QUARRATA	
H109	
GRUPPO MISTO	
LEGA SALVINI PREMIER	ASTENUTO

Nessun altro chiedendo di intervenire a titolo di dichiarazione di voto, il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Ore 21,35 rientra Innocenti

Ore 21,37 esce Nocera

Ore 21,37 rientra Nocera
Consiglieri presenti 16 assenti 1 (Gopri F.)
Assessori presenti 4 assenti 1 (Niccolai)

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli 11 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Guetta, Innocenti, Belluomini, Scarnato, Baroncelli, Marini C., Gori M. Michelozzi)

Voti non favorevoli 3 (Melani, Michelacci e Nocera)

Voti di astensione 2 (Noci, Nigi)

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
RAZZINO GRAZIA

L'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";*

- l'articolo 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 dispone che: *"Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)";*

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 giugno 2014, da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29 giugno 2021, che relativamente alla componente TARI, in particolare all'articolo 55, prevede: *"Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale";*

VISTO l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

CONSIDERATO che con Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, è stato approvato il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/12/2021 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024;

PRESO ATTO che nel Bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28/12/2021, le previsioni di entrata della TARI sono state definite in base alle tariffe del 2021, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29/06/2021, non disponendo né del Piano economico finanziario TARI per il periodo 2022-2025, redatto secondo il nuovo metodo MTR-2 definito da ARERA con Deliberazione n. 363/2021, né delle conseguenti tariffe TARI 2022;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, Pag 9 di 14 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

riferimento”;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;

- l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui, oltre ad altre disposizioni in materia di pubblicazione degli atti, *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti già adottati per l'anno precedente”*;

CONSIDERATO che con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, fra gli altri provvedimenti, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, inizialmente prorogato al 31 marzo 2022 con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021;

RITENUTO, in attesa di disporre del Piano economico finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2022:

- di individuare le scadenze di versamento della TARI nei giorni del 30 aprile 2022, 31 agosto 2022 e 20 gennaio 2023;

- di stabilire che le scadenze del 30 aprile e del 31 agosto 2022, preso atto che saranno calcolate in base alle tariffe TARI approvate per l'anno 2021, saranno un acconto rispetto al tributo complessivamente dovuto per l'anno 2022 e saranno relative al periodo 1° gennaio 2022 - 31 agosto 2022;

- di stabilire che la rata del saldo del 20 gennaio 2023, dovrà coincidere con il conguaglio per l'anno 2022 e dovrà tener conto delle tariffe TARI 2022 applicate in base al Piano economico finanziario TARI del periodo 2022-2025, in fase di elaborazione da parte dell'Autorità di ambito competente;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42 con cui sono attribuite le competenze al Consiglio comunale;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTO:

- di dover acquisire sul presente provvedimento i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
- di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Collegio dei Revisori;

PROPONE

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2022 : 30 aprile 2022, 31 agosto 2022 e 20 gennaio 2023;
2. di stabilire che le scadenze del 30 aprile e del 31 agosto 2022, preso atto che saranno calcolate in base alle tariffe TARI approvate per l'anno 2021, saranno un acconto rispetto al tributo complessivamente dovuto per l'anno 2022 e saranno relative al periodo 1° gennaio 2022 - 31 agosto 2022;
3. di stabilire che la rata del saldo del 20 gennaio 2023, dovrà coincidere con il conguaglio per l'anno 2022 e dovrà tener conto delle tariffe TARI 2022 applicate in base al Piano economico finanziario TARI del periodo 2022-2025, in fase di elaborazione da parte dell'Autorità di ambito competente;
4. di incaricare gli uffici competenti a:
 - trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato ed integrato;
 - trasmettere la presente deliberazione al Gestore unico di ambito del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per gli opportuni adempimenti in merito alla elaborazione e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2022;
 - pubblicare la presente deliberazione nella sezione del sito internet istituzionale "Entrate", sottosezione TARI, al fine di darne la più ampia conoscenza alla cittadinanza.